Codice A1813C
D.D. 7 marzo 2022, n. 563
R.D.L. n° 523/1904 - L.r. n. 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - D.P.G.R. n. 14/R. del 06/12/2004 Domanda di Concessione breve per utilizzo di un'area demaniale per interventi di ripristino e recupero ambientale su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale all'interno della fascia A del PAI, lungo il torrente Chiusella nel comune di Pavone Canavese, località Verna - Fascicolo n° TO.CB/12/2022.

ATTO DD 563/A1813C/2022 DEL 07/03/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D.L. n° 523/1904 - L.r. n. 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - D.P.G.R. n. 14/R. del.06/12/2004.
Domanda di Concessione breve per utilizzo di un’area demaniale per interventi di ripristino e recupero ambientale su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale all'interno della fascia A del PAI, lungo il torrente Chiusella nel comune di Pavone Canavese, località Verna -
Fascicolo n° TO.CB/12/2022-

VISTI:
- la richiesta di concessione breve per taglio piante pervenuta in data 18/01/2022, protocollo in ingresso 1855/DA1813B, Fascicolo n° TO.CB/12/2020, per utilizzo di un’area demaniale ricadente in parte su superfici di proprietà pubblica ed in parte su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale, all'interno della fascia A del PAI, lungo il torrente Chiusella nel comune di Pavone Canavese, località Verna;
- la Relazione tecnica, Fascicolo 2, allegato all’istanza n.5 redatto dal Dott. For. Paolo Cielo, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Torino al n° 487A;
Visto il Parere idraulico Pratica AIPo n.86/2022A, protocollo AIPO n° 2591/2022, protocollo in ingresso n° 4757/DA1813B in data 04/02/2022, rilasciato dalla Agenzia Interregionale per il fiume Po, con cui si esprime parere favorevole, ai soli fini idraulici, alla esecuzione interventi selvicolturali di riqualificazione della vegetazione perifluviale lungo il torrente Chiusella in comune di Pavone Canavese, nel rispetto delle modalità e prescrizioni dettate nello stesso provvedimento, ALLEGATO A al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale;
- il verbale di fine istruttoria della istanza di concessione redatto in data 25/02/2022 dal Funzionario incaricato, Bakovic Dott. For. Flavio;

Considerato che:
- Il progetto denominato “RIQUALDORA – riqualificazione della vegetazione perifluviale della Dora Baltea e suoi tributari” intende perseguire gli obiettivi del bando attraverso interventi selvicolturali aventi lo scopo di .migliorare le condizioni idromorfologiche dei corpi idrici con lavori di taglio selettivo colturale, realizzazione di fasce tampone e rinfoltimenti;
- i Comuni di Borgofranco d’Ivrea, Pavone Canavese, Quincinetto, Strambino, unitisi in ATS mediante accordo di convenzione ai sensi dell’art.15 della legge 241/1990, aderiscono al bando regionale per la selezione dei progetti di riqualificazione dei corpi idrici piemontesi ai sensi della DGR 15-475 dell’8/11/2019.
- gli interventi previsti interessano in parte una superficie di proprietà demaniale ramo acque, e per la restante parte superfici boscate di proprietà pubblica così distinte:
Foglio 39 mappale 436 superficie di intervento 0,12 ha
Foglio 39 mappale 437 superficie di intervento 0,39 ha
Foglio 40 mappale 266 superficie di intervento 0,04 ha
Foglio 40 mappale 298 superficie di intervento 0,20 ha
- il progetto esecutivo tiene conto di variazioni dello stato dei luoghi avvenute successivamente in Comune di Pavone Canavese, con rilocalizzazione parziale degli interventi.
- la superficie interessata:
- è situata in destra e sinistra orografica del torrente Chiusella;
- è situata all'interno della Fascia A del PAI;
- non ricade all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
- il soprassuolo risulta caratterizzato da formazioni riparali fortemente influenzate dalle dinamiche fluviali, costituite in prevalenza da salice bianco, pioppo nero, pioppo bianco e robinia. I tipi forestali individuati dalla carta forestale regionale sono:
- RB10B – Robinieti – variante con latifoglie mesofile (in sponda destra)
- SP30D – Pioppeto di pioppo nero variante con salice bianco (in sponda sinistra)
In sinistra idrografica il bosco è costituito in prevalenza da pioppo nero e salici, alti circa 15–18 m. E’ presente un’area un tempo coltivata ed ora invasa da rovi ed altre specie invadenti alloctone, con rari esemplari di pioppo e specie arbustive autoctone.
In destra idrografica il bosco è costituito da una stretta fascia a prevalenza di robinie ed arbusti, con altezza prevalente di 8-12 m e con prevalenza di diametri piccoli e medi .
- le condizioni fitosanitarie risultano generalmente mediocri. La problematica dell’area è costituita dal rischio di eradicazione della vegetazione su sponda e sopra il ciglio, in particolare per la destra idrografica, in fase di erosione, con evidenti piante instabili, e in posizione più interna, dallo sviluppo delle specie invadenti (fra le quali anche Reynoutria japonica) che ostacolano la ricostituzione del bosco perifluviale per via naturale.
- gli interventi si configurano come “ripristino o costituzione di formazioni vegetali tipiche”.
- gli interventi di taglio sono a carattere selettivo e colturale con prelievi di grado debole o medio per migliorare la struttura e la stabilità dei popolamenti rispetto alle dinamiche interne e di migliorare la resilienza del popolamento rispetto alle dinamiche fluviali. Vengono favorite le specie proprie dei boschi golenali (saliceti e pioppeti ripari, alneti e querco-carpineti) rispetto alla robinia ed ad altre specie arboree alloctone eventualmente presenti. E’ prevista l’eliminazione delle piante instabili, sia in cattive condizioni fitosanitarie o morte sia perché in posizioni tali (ciglio di sponda) da essere a sensibile rischio di eradicazione in occasione di eventi di piena. Sarà favorita la rinnovazione delle specie autoctone.
- l'intervento proposto sul ciglio si sponda ed entro i 10 m da esso, prevede il taglio di tutte le piante inclinate, instabili, senescenti, con apparato radicale esposto, oltre al taglio raso ove siano presenti le opere di difesa spondale e le arginature, e si configura, come un intervento di manutenzione idraulica, come previsto all’art. 37, comma 2, lettera b) e comma 6, ed all’art. 37 bis, comma 1, finalizzato al mantenimento della vegetazione ad uno stadio giovanile ed all’allontanamento delle piante schiantate, in cattivo stato fitosanitario, deperienti o troncate;

- l'intervento proposto nella fascia riparia, in adiacenza all'alveo attivo, oltre i 10 m da esso, è costituito da un taglio colturale, come previsto all'art 37, comma 3, del Regolamento forestale ;
- l'intervento proposto, sotto il profilo meramente idraulico, migliora il libero deflusso delle acque d'esondazione, con minore probabilità che esemplari arborei possano essere sradicati e costituire carico flottante, e rende nel contempo più facile il rientro in alveo delle eccedenze idriche durante la fase calante di un evento di piena;
- L'area è accessibile mediante piste su entrambe le sponde. In destra la viabilità si avvicina maggiormente al ciglio di sponda e vi sono i resti di una vecchia difesa in massi a secco danneggiata dalle piene. Le superfici risultano percorribili con mezzi forestali;
- l'intervento non ha carattere commerciale, ma ha lo scopo di riqualificare e rinaturalizzare le aree perifluviali, è finanziato con i fondi del Progetto ai sensi della DGR 15-475 del 8/11/2019;
- Il materiale legnoso di risulta sarà esboscato e reso disponibile al Comune proprietario in catasta presso la viabilità di accesso - o in altra area idonea concordata con le Amministrazioni, ad eccezione della ramaglia che sarà triturata in loco. Si prevede di esboscare complessivamente circa 5000 q.li, corrispondenti in media a circa 350 q.li/ha.
- sarà prelevato anche il legno morto di grandi dimensioni a rischio di fluitazione. Qualora tale rischio non sussista parte di tale necromassa potrà essere rilasciata per biodiversità, eventualmente allestita a "totem" di 2-4 m come albero habitat.
- Le aree ad elevata densità di rovi o altre specie invasive saranno decespugliate, per liberare la rinnovazione delle specie arboree autoctone. Per ricostituzione e rinfoltimenti saranno utilizzate prevalentemente piante arboree. Previa ripulitura del terreno dalla vegetazione concorrente, saranno messe a dimora a gruppi piuttosto densi con distanza tra le piante di circa 1 metro, con le specie arbustive sui margini del gruppo ed al centro le specie arboree.

Considerato che:
- l'Allegato A Tabella Canoni della L.r. n° 19/2018, come aggiornato con la D.D. 3484/A1801B/2021 del 24/11/2021 prevede che:
- il canone, nel caso di concessione breve per taglio piante, sia pari al valore delle piante tagliate;
- il valore delle piante presenti in alveo e sulla sponda è da intendersi nullo e non prevede pertanto la corresponsione di canone;
- il valore di macchiatico dell'intervento è negativo e non si configura come un taglio commerciale

Preso atto che:
- secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 7 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 il richiedente è esonerato dal versamento delle spese di istruttoria;
- secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 8 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 non si fa luogo alla pubblicazione dell'avviso previsto al comma 1 dello stesso articolo;
- Secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 10 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 il richiedente è esonerato dal versamento della cauzione prevista dal comma 1 dello stesso articolo;

RITENUTO pertanto di autorizzare secondo quanto previsto dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, esclusivamente ai soli fini idraulici, il comune di Pavone Canavese (Codice fiscale / Partita Iva: 01700790015) con sede in Piazza Municipio,1 - 10018 Pavone Canavese (TO) per interventi di ripristino e recupero ambientale in area demaniale ricadente in parte su superfici di proprietà pubblica ed in parte su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale, all'interno della fascia A del PAI, lungo il torrente Chiusella nel comune di Pavone Canavese, località Verna, Fascicolo n° TO.CB/12/2022 ;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

per le ragioni esposte in premessa

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
- il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Interventi sulla rete idrografica e sui versanti (L 18 maggio 1989, art. 17 comma 6 ter e s.m.i) adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001
- la Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004"
- il D.P.G.R. 06 dicembre 2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni" in attuazione dell'art 1 della L.r. n. 12/2004
- la D.G.R. 30 novembre 2015, n. 18-2517 recante "Gestione del demanio idrico (L.r. n. 12/2004 e D.P.G.R. n. 14/R/2004). Approvazione prospetto per la determinazione dei canoni per le concessioni di occupazione di area demaniale per il taglio di vegetazione arborea"
- la Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19, "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale Anno 2018", che ha sostituito l'Allegato A della L.r. n° 17/2013 contenente i canoni ed i valori unitari da applicare alle concessioni demaniali
- il Parere dell'Avvocatura dello Stato in data 12/07/1993 e la Circolare del Ministero delle Finanze in data 29/12/1993, secondo i quali il valore del materiale divelto è nullo
- il D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste"
- il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", di seguito denominato "Regolamento forestale", come modificato con il D.P.G.R. n° 4/R del 6 luglio 2015, ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";
- il D.P.G.R. n° 8/R del 29/12/2020, recante "Disciplina dell'albo delle imprese del Piemonte che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Abrogazione del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2. ";
- la D.G.R. n° 46-5100 del 18 dicembre 2012 "Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione";
- a D.G.R. n. 23-2975 del 29 febbraio 2016 "Aggiornamento degli elenchi approvati con la DGR n° 46-5100 del 18 dicembre 2012 e approvazione delle misure di prevenzione/gestione/lotta e contenimento delle specie vegetali più problematiche per il territorio piemontese";

- la D.G.R. 27 Maggio 2019, n. 24-9076 "Aggiornamento elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 33-5174/17" e approvazione del documento "Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale".
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione."
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. n° 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 "
- la D.D. n° 1717 del 04/11/2005 "Misure di semplificazione dei procedimenti di concessione del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile";
- la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente
- la D.D. n° 3484 del 24/11/2019 del Responsabile del Settore Attività giuridica ed amministrativa DA1801B, con la quale è stato individuato il coefficiente di aggiornamento dei canoni delle concessioni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile ed ha provveduto a predisporre il testo coordinato dell'Allegato A della L.r. n° 19/2018
- gli art. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/1998
- l'art. 59 della L.r. n° 44/2000
- l'artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001
- l'art. 17 della Legge regionale n° 23 in data 28 luglio 2008

determina

1) di assentire al comune di Pavone Canavese (Codice fiscale / Partita Iva: 01700790015) con sede in Piazza Municipio,1 - 10018 Pavone Canavese (TO) la concessione breve per uso temporaneo delle superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile, all'interno della fascia A del PAI, lungo il torrente Chiusella nel comune di Pavone Canavese, località Verna, come meglio individuata nella cartografia allegata alla istanza, Fascicolo n° TO.CB/12/2022 subordinatamente all’osservanza delle successive prescrizioni:
a) l’intervento dovrà essere realizzato nel rispetto delle successive prescrizioni tecniche, nella posizione e con le caratteristiche indicate negli elaborati allegati alla istanza;
b) dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni dettate con il parere idraulico protocollo n° 4757/DA1813B in data 04/02/2022, protocollo AIPO n° 2591/2022 pratica n.86/2022A, rilasciato dalla Agenzia Interregionale per il fiume Po, con cui si esprime parere favorevole, ai soli fini idraulici, alla esecuzione interventi selvicolturali di riqualificazione della vegetazione perifluviale lungo il torrente Chiusella in comune di Pavone Canavese, nel rispetto delle modalità e prescrizioni dettate nello stesso provvedimento, ALLEGATO A al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale;
c) nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. L’intervento dovrà interessare unicamente le aree individuate nella cartografia allegata alla istanza;
d) l’intervento dovrà essere ultimato nel termine di 12 mesi dal suo inizio;
e) non sono ammesse opere di scavo o riporto, movimentazione di materiale o modifiche delle sponde;
f) è consentito l’accesso in alveo con mezzi meccanici necessari per l’asportazione del materiale

legnoso senza la realizzazione di nuovi accessi. Le operazioni di taglio ed esbosco sono consentite unicamente se condotte senza causare pregiudizio alle sponde;
g) è fatto divieto di depositare, anche temporaneamente, materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, e comunque, più in generale, che possano causare turbativa del buon regime idraulico;
h) l'intervento di taglio della vegetazione in alveo e lungo le sponde dovrà avere carattere manutentivo, secondo quanto previsto dall'art. 37 bis del Regolamento Forestale;
i) è fatto assoluto divieto di rimuovere i ceppi dal ciglio di sponda come disposto dall'art. 96, lettera c, del R.D. n° 523/1904;
2) sono a carico del Concessionario gli oneri legati alla sicurezza idraulica del cantiere.
3) il Concessionario svincola questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni dovuti a piene del corso d'acqua. Pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
4) la concessione breve codice To.CB12/2022 assentita con il presente provvedimento ha durata di mesi 12 (dodici) dalla data del presente provvedimento, ed è accordata per gli interventi di ripristino e recupero ambientale previsti nello stralcio del progetto RIQUALDORA allegato alla istanza su area appartenente al demanio idrico fluviale. Decorso tale termine la concessione si intende cessata. Qualora l'intervento non fosse ultimato entro tale termine, per la sua conclusione sarà necessario richiedere una nuova concessione breve;
5) l'intervento dovrà essere completato, a pena della sua decadenza, entro il termine previsto al punto precedente, con la condizione che, una volta iniziati, i lavori debbano essere eseguiti senza interruzione;
6) il Concessionario dovrà trasmettere al Settore Tecnico Regionale – Città Metropolitana di Torino ed al Comando Stazione dei Carabinieri Forestale competente per territorio:
a) comunicazione di inizio dei lavori ;
b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione con cui si attesti la realizzazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla istanza;
7) questo Settore si riserva la facoltà di :
a) ordinare, a cura e spese del concessionario, modifiche all'opera, o di procedere alla revoca della concessione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che rendano l'intervento incompatibile rispetto al buon regime idraulico o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica;
b) procedere alla revoca della concessione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che rendano l'intervento incompatibile rispetto al buon regime idraulico o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica;
8) è fatto assoluto divieto di cedere a terzi le superfici oggetto di concessione. Ove si accertasse la cessione o sub-concessione delle superfici oggetto della presente concessione, questo Settore procederà, previa diffida, alla sua revoca, secondo quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento 06 dicembre 2004, n. 14/R
9) Il Concessionario, con la accettazione tacita della concessione:
a) assume sotto la propria responsabilità, sia in ambito civile che penale, la realizzazione degli interventi e svincola questa Amministrazione da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
b) svincola questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni dovuti a piene del corso d'acqua. Pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione. Restano a carico del Concessionario gli oneri legati alla sicurezza idraulica del cantiere
10) Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea, per il tempo necessario alla realizzazione dell'intervento, delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innazi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

Allegato

Copia di lavoro priva di valore giuridico

Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00004757 del 04/02/2022

AIPo
Agenzia Interregionale per il fiume Po

Regione Piemonte
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale – Area metropolitana di Torino
tecnico.regionale.to@cert.regione.piemonte.it
c.a. Dott. Gabriele Peterlin
gabriele.peterlin@regione.piemonte.it

e p. c.

Comune di Borgofranco d'Ivrea
comune.borgofrancodivrea@pec.it

Comune di Pavone Canavese
pavone.canavese@cert.ruparpiemonte.it

Comune di Quincinetto
protocollo@pec.comune.quincinetto.to.it

Comune di Strambino
comune.strambino@legalmail.it

Moncalieri (TO),

Prot.

Classifica 6.10.20_02

Oggetto: Fiume Dora Baltea e Torrente Chiusella – L.r. n° 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - R.D. n° 368/1904 - R.D. n° 523/1904. Richiesta concessione per effettuare interventi selvicolturali di riqualificazione della vegetazione perifluviale lungo il torrente Chiusella in comune di Pavone Canavese. Richiesta parere idraulico

Pratica AIPo n. 86/2022A (da citare nelle risposte)

Con riferimento alla richiesta in oggetto:

- VISTO il R.D. 523/1904, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- VISTA la richiesta in data 19.01.2022, prot. richiedente n. 2018;
- ACQUISITA la documentazione progettuale in data 19.01.2022, prot. A.I.Po 1180;

Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Occidentale
Ufficio Operativo di Torino – La P.O. Tecnica Ing. Massimo Gioana
Referente: F.S.T. ing. Giovanni Massazza, tel.0521.79/7812, cell. +331.7497514
e-mail giovanni.massazza@agenziapo.it

Via Pastrengo, 2/ter – 10024 Moncalieri (TO)
Tel. 011/642504 - Fax. 011/645870
www.agenziapo.it
protocollo@cert.agenziapo.it

Copia di lavoro priva di valore giuridico

Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00004757 del 04/02/2022

- VISTA la documentazione tecnica relativa a "RIQUALDORA - riqualificazione della vegetazione perifluviale della Dora Baltea e suoi tributari" datata maggio 2021 a firma del Dott. Agronomo e Forestale Paolo Cielo dello studio ForTeA s.r.l. s.t.p. di Torino;
- Esperito sopralluogo in loco in data 10.12.2021;

CONSIDERATO:

- che la scrivente Agenzia è competente al rilascio di pareri limitatamente alle aree di pertinenza dei corpi idrici;
- che il taglio delle piante non ricade in alveo e sulle sponde del fiume Dora Riparia, ma su un terreno demaniale a ridosso delle sponde del corso d'acqua;
- che il taglio piante non è in contrasto con l'art.96 del R.D. n° 523/1904 e non incide sul buon regime del corso d'acqua, essendo idraulicamente compatibile;

si esprime, per quanto di competenza, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523 del 25.07.1904, parere favorevole all'intervento in oggetto, nella posizione indicata negli elaborati agli atti di questa Agenzia, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. gli scavi e la piantagione di alberi e arbusti devono osservare la distanza minima di metri 10, sia dalle unghie arginali (demaniali e private) che dal ciglio superiore di sponda;
2. non è consentito l'estirpamento o l'abbruciamento delle ceppaie degli alberi che sostengono la ripa del corso d'acqua;
3. non si potrà alterare in alcun modo la sponda del fiume o le opere presenti su di essa;
4. rimane a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza della lavorazione, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i, svincolando questa Agenzia da qualunque responsabilità anche in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua. Pertanto il richiedente prima dell'inizio delle operazioni di taglio e durante il loro svolgimento, dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrometrici conseguenti agli eventi meteorici;
5. è obbligo del richiedente procedere alla raccolta ed allontanamento del legname tagliato e di quello schiantato dalle aree interessate dal taglio di cui al presente parere, avendo cura di portarlo a smaltimento o comunque di porlo in zona sicura e non raggiungibile dalle acque di piena, cioè all'esterno dell'intera fascia B del corso d'acqua;
6. tutte le pertinenze demaniali interessate dal taglio delle piante di cui al presente parere dovranno essere ripristinate al termine dello stesso; in particolare, è vietata la formazione di accessi permanenti all'alveo. In alcun caso si potrà danneggiare la stabilità della sponda o delle opere

Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Occidentale
Ufficio Operativo di Torino – La P.O. Tecnica Ing. Massimo Gioana
Referente: F.S.T. ing. Giovanni Massazza, tel.0521.79/7812, cell. +331.7497514
e-mail giovanni.massazza@agenziapo.it

Via Pastrengo, 2/ter – 10024 Moncalieri (TO)
Tel. 011/642504 - Fax. 011/645870
www.agenziapo.it
protocollo@cert.agenziapo.it

Copia di lavoro priva di valore giuridico

AIPo
Agenzia Interregionale per il fiume Po

eventualmente presenti su di essa, che altrimenti dovranno essere ripristinate a spese del richiedente.

Resta inteso che, per quanto non espressamente prescritto, sono fatte salve e riservate le norme di Polizia Idraulica di cui al T.U. n. 523 del 25 luglio 1904, e che ogni variazione all'intervento proposto comporta automatica revoca del presente benestare; le opere in variante dovranno pertanto formare oggetto di nuova istanza.

Il presente parere è dato fatto salvi i diritti dei terzi restando l'Agenzia ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni responsabilità o molestia anche giudiziale che dovessero intervenire durante l'esecuzione delle opere in oggetto e successivamente durante l'esercizio della concessione che verrà rilasciata in seguito ad esso; il richiedente sarà tenuto all'immediato risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubbliche o private ed al ripristino delle medesime. Diversamente, l'Agenzia farà eseguire direttamente le dovute riparazioni, a spese dell'interessato.

Il presente parere viene rilasciato solo ai fini idraulici e non presume legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto, pertanto nessuna opera potrà essere intrapresa in mancanza delle necessarie Concessioni od Autorizzazioni di legge, con particolare riferimento alle norme ambientali, paesaggistiche, forestali ed urbanistiche.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Ing. Isabella Botta
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00004757 del 04/02/2022

IB/MG/gm

Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Occidentale
Ufficio Operativo di Torino – La P.O. Tecnica Ing. Massimo Gioana
Referente: F.S.T. ing. Giovanni Massazza, tel.0521.79/7812, cell. +331.7497514
e-mail giovanni.massazza@agenziapo.it

Via Pastrengo, 2/ter – 10024 Moncalieri (TO)
Tel. 011/642504 - Fax. 011/645870
www.agenziapo.it
protocollo@cert.agenziapo.it